

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PADOVA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, Dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n omissis/2014 del R.A.C.C. in data 05/09/2014, iniziata con atto di citazione notificato in data 14-18/08/2014

da

**CORRENTISTA**

- attrice -

Contro

**BANCA**

- convenuta -

avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 01/03/2016, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

**CONCLUSIONI**

PER LA CORRENTISTA NEL MERITO:

"Come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ovvero"

-accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, dei contratti e delle clausole contenute nei contratti di apertura di credito, di conto corrente e conto anticipi n. omissis nel quale sono confluiti i rapporti bancari di cui in narrativa, oggetto del rapporto tra la società e la banca convenuta, particolarmente in relazione alla invalidità e/o inefficacia delle clausole di pattuizione dei giorni valuta, delle cms, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario e comunque per i motivi di cui in narrativa;

-accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona fede e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui ai rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare l'applicazione di giorni valuta, cms, spese, interessi usurari e anatocismo, in violazione degli accordi pattuiti fra le parti nel contratto de quo ed in violazione della normativa prevista in materia (Legge n. 108/96) per un totale di euro 61.235,55 o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria;

-rideterminarsi il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo ex sentenza SU n. 24418/2010 (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;

-di conseguenza, condannarsi la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o rimosse ammontanti ad un totale di euro 61.235,55, o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria, oltre agli interessi creditori dal fatto al saldo in favore dell'attrice società ed oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali subiti dalla società attrice in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito;

-accertarsi e dichiararsi la gratuità del contratto di finanziamento n. omissis del 10.06.09 e di cui è giudizio per le causali dedotte in narrativa;

-conseguentemente condannarsi la Banca convenuta alla restituzione degli interessi e delle altre somme (spese, commissioni, polizze) corrisposte dall'attrice pari ad euro 3.035,59 o nella diversa soma che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., oltre ad interessi dalla data di corresponsione alla data di restituzione;

- compensarsi la predetta somma, che nel corso del giudizio verrà accertata a credito della odierna attrice, con eventuali somme che nel corso del giudizio fossero accertate a debito sempre della odierna attrice ed a credito della banca convenuta, ed accertarsi la legittimità della eccezione di inadempimento con il presente atto sollevata;

-in ogni caso ordinarsi alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;

-accertarsi e dichiararsi la liberazione dei fideiussori sigg. omissis e omissis per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c..

-infine, ove previsto, condannare la banca convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 35-sexies Legge n. 148/2011 oltre alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per attivare il tentativo obbligatorio di mediazione.

#### IN VIA ISTRUTTORIA:

-si chiede che il giudice voglia rimettere la causa in istruttoria al fine di ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta a verificare l'applicazione sui rapporti bancari oggetto di giudizio di cms, giorni valuta, capitalizzazione non pattuiti, di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali della Legge n. 108/96 e la quantificazione dei relativi addebiti, rideterminando il saldo dare/avere alla data odierna depurato di tutti gli illegittimi addebiti operati dalla Banca;

-si chiede venga ordinata alla Banca convenuta, qualora vi avesse già provveduto spontaneamente, anche all'esito della costituzione, l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei contratti e degli estratti conto scalari relativi ai rapporti di cui è giudizio, qualora non evasa la richiesta ex art. 119 TUB.

In ogni caso:

-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande che fossero eventualmente formulate da controparte";

-per la BANCA:

"Come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ovvero

-"In via principale: per i motivi di cui in atti rigettarsi le domande tutte svolte dall'attrice;

-Con vittoria di spese, competenze, oltre a rimborso forfetario spese 15,50%, CPA 4%, IVA".

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..

L'attrice società CORRENTISTA nonché i suoi garanti, hanno convenuto la BANCA deducendo di aver intrattenuto dal 2005 con la convenuta un rapporto di conto corrente con facoltà di scoperto fino a 30.000 euro, un conto anticipi fino a 180.000 euro e mutuo per euro 50.000 da restituire in 36 mesi.

Hanno dedotto che i contratti di conto corrente fossero ancora in essere mentre il finanziamento è stato estinto.

Hanno dedotto che il finanziamento omissis del 10/06/2009 del valore di euro 50.000 che prevedeva un tasso corrispettivo del 4,10 mentre il tasso di mora pattuito era del 6,10%, prevedesse tassi usurari.

Hanno contestato usura (soggettiva-oggettiva), anatocismo, commissioni massimo scoperto, ecc.

Ha dedotto di aver chiesto prima del giudizio la consegna della documentazione bancaria ex 119 T.U.B. senza esito.

Si è costituita la banca chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa, documentale, è stata inviata in decisione senza attività istruttoria. Le domande attoree sono manifestamente infondate e vanno rigettate.

In primo luogo va osservato che essendo i rapporti di conto corrente ancora in essere, come dedotto dagli attori, nessuna condanna a restituire alcunché avrebbe in ogni caso potuto essere adottata (Cass. 798/2013) avendo al più diritto la parte ad una decisione di accertamento (Corte Appello Torino Sez. 1 15/02/2015).

Il predetto orientamento è ormai consolidato e pacifico anche presso il Tribunale di Padova e noto al foro locale a cui appartengono anche i procuratori delle parti.

In relazione alla sommatoria algebrica tra tasso di mora e tasso corrispettivo l'infondatezza della tesi è smentita dal tenore letterale della sentenza della Cassazione n. 350/2013 la cui lettura disvela la infondatezza giuridica, prima ancora che finanziaria, di una tale operazione che ha il solo evidente

scopo di far credere alla parte di poter ottenere il ristoro di somme di denaro dalla banca con cui intrattiene i rapporti pur in assenza di alcuna possibilità di accoglimento.

Il finanziamento omissis prevedeva una tasso corrispettivo del 4,10%, il tasso di mora era al 6,10%, la soglia usura per gli interessi corrispettivi era, nel trimestre di accensione di finanziamento, parti al 6,63%.

Anche quello di mora è documentalmente inferiore, anche senza applicare il principio utilizzato da questo ufficio che adotta la maggiorazione del 2,10% al fine di individuare il tasso di mora usurario non rilevato dai DM della Banca d'Italia e che porterebbe il tasso di mora soglia usura al 9,78% così disvelando la inverosimiglianza della doglianza attorea.

Le altre condizioni economiche del conto corrente omissis risultano tutte documentali sicché qualsiasi doglianza appare destituita di fondamento.

Appare peraltro tardiva l'allegazione di un po' di spese a spot trasformale in modo matematicamente errato in delle percentuali da sommare ai tassi pattuiti. L'allegazione è stata tuttavia tardivamente introdotta e pertanto non viene presa in considerazione.

Il tentativo di far andare in usura un rapporto moltiplicando per quattro la CMS per poi sommarla al tasso corrispettivo è finanziariamente e matematicamente errato poiché vorrebbe trasformare in tasso una commissione.

Va anche rilevata la esploratività della domanda di ordine di esibizione verso la convenuta poiché il documento 4 prodotto dagli attori, che dovrebbe essere la richiesta ex art. 119 TUB, in realtà non rappresenta nulla.

Quel documento non solo non risulta ricevuto, ma non vi è prova neppure che sia mai stato spedito sicché la sua redazione potrebbe essere stata effettuata in un qualunque momento anteriore alla data di iscrizione a ruolo della causa.

In ogni caso ritiene questo ufficio che per poter concedere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., la parte debba dimostrare di aver provato ad ottenere la documentazione di cui chiede l'esibizione con gli strumenti extra processuali che il testo unico bancario le concede al fine di evitare di instaurare una causa senza aver letto la documentazione da cui vuole inferire le sue eccezione e le sue domande processuali e financo le nullità o la consumazione di reati.

Non vi è chi non veda che iniziare una causa in cui si lamenta usura, anatocismo, interessi ultralegali, patti nulli, violazioni di legge, condotte costituenti in astratto dei delitti, senza neppure premurarsi di leggere la documentazione bancaria che si ha ricevuto tempo per tempo e che ai fini fiscali la società attrice deve conservare e che in ogni caso si può ottenere dalla banca, disvela la condotta esplorativa dell'intero procedimento.

Inoltre va anche osservato che se davvero alla data del 29/05/2014 gli attori non disponevano della documentazione bancaria di cui chiedevano la consegna (sostanzialmente i contratti e gli estratti conto dei rapporti), verrebbe da domandarsi sulla base di quale supporto probatorio documentale il presunto esperto degli attori abbia redatto le sue cd. "perizie econometriche" "asseverate" che risultano redatte nelle date del 4 e 7 aprile 2014 ovvero almeno un mese e mezzo prima di quando gli attori si sono resi conto di non avere praticamente alcuna documentazione bancaria dei propri rapporti.

E' vero che secondo la Cassazione le perizie di parte rappresentano al più una allegazione tecnica di parte e non una prova, tuttavia produrre una valutazione tecnica che è stata fatta "al buio" a causa dell'assenza della minima documentazione bancaria necessaria per esporre dei valori appena

attendibili, disvela la totale inutilità di quei documenti chiamate "perizie econometriche" per le quali il professionista di parte (Dott. omissis presentato come esperto di diritto bancario laureato alla omissis) verosimilmente sarà pure stato retribuito per stilare delle perizie "asseverate" senza esaminare i documenti bancari che non poteva avere visto che dopo la loro redazione la parte si è ricordata dello strumento offerto dall'art. 119 T.U.B.

Per questo motivo tutte le doglianze nuove e diverse rispetto a quelle introdotte con l'atto introduttivo sono tardive ed inammissibili poiché afferenti a deduzioni che avrebbero dovute essere sollevate nell'atto di citazione sicché non verranno prese in considerazione.

La doglianza relativa al piano di ammortamento con il metodo alla francese manifestamente infondata non contenendo, quel metodo di ammortamento, alcun interesse anatocistico illecito od occulto visto che la formula matematica del piano di ammortamento è quella dell'interesse semplice e non composto, come già rilevato da questo stesso magistrato nella sue molteplici sentenze edite (per esempio [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)) del 12/01/2016, 13/01/2016, 24/01/2016, 09/03/2016 e 27/04/2016, tra le tante rese in questa materia, alla cui motivazione ci si rimanda poiché rese verso il medesimo procuratore della parte attrice che ben le conosce.

In ragione del fatto che l'onere di provare le proprie domande grava sugli attori i quali nulla hanno provato, tutte le domande attoree vanno rigettate.

Va in ultimo luogo affermato che non si condivide in alcun modo il principio di diritto affermato dalla sentenza Cass. Sez. I n. 5919/2016 la quale si pone in aperto e consapevole contrasto con tutta la granitica giurisprudenza pregressa espressa dalla stessa Cassazione (per esempio anche con la 4564/2012) peraltro della medesima prima sezione sicché la sentenza 5919 ed anche la 8395 della medesima sezione con medesimo Presidente del Collegio ma con diversa relatrice, sicché se ne deve concludere che all'interno della sezione vi sia un contrasto la cui composizione a sezioni unite si attende almeno per mettere un punto fermo in un senso o nell'altro.

Va infine osservato, circostanza non marginale anche per comprendere la ragione di tale contrasto interno alla Cassazione, che quel filone giurisprudenziale a cui si ispirano le due recentissime sentenze della Cassazione afferiscono alla materia della intermediazione finanziaria ed ai rapporti tra contratto quadro e singole disposizione di investimento.

Vanno in ogni caso ricopiati in questa sede i passaggi salienti di quella parte di motivazione a cui sembrano riferirsi gli attori per disvelare in realtà la totale infondatezza della eccezione e questo a prescindere dalla condivisione di quella sentenza.

La Corte nella sentenza 5919/2016 afferma a partire dal punto 7.1.1 *"L'ordine di acquisto di obbligazioni argentine di cui si discute ha avuto luogo nel vigore del l'articolo 23 Tuf (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), sulla base di un «contratto quadro» - del quale la omissis ha dedotto la nullità per difetto del requisito formale- stipulato in epoca in cui era vigente la legge 2 gennaio 1991, numero 1. In particolare, l'originaria attrice ha agito in giudizio producendo il documento del 13 giugno 1991 recante il conferimento alla banca del mandato di negoziazione, predisposto sotto forma di lettera diretta alla stessa banca, mancante della sottoscrizione di quest'ultima, ma contenente la dicitura: «Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi», seguita dalla sottoscrizione della omissis. Nel corso del giudizio analogo documento è stato prodotto dalla banca.*

7.1.2. - *Orbene, il citato articolo 23 stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento debbano essere redatti per iscritto a pena di nullità, ma già l'articolo 6, lettera c, della legge 2 gennaio 1991, numero 1, secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, poneva il medesimo requisito di forma per la stipulazione del «contratto quadro» (Cass. 7 settembre 2001, n. 11495; Cass. 9 gennaio 2004, n. 111; Cass. 19 maggio 2005, n. 10598). Tale previsione, dettata,*

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*



secondo la prevalente opinione, a fini protettivi dell'investitore (Cass 22 marzo 2013, n. 7283), non è incompatibile con la formazione del contratto attraverso lo scambio di due documenti, entrambi del medesimo tenore, ciascuno sottoscritto dall'altro contraente. Non v'è difatti ragione di discostarsi dall'insegnamento più volte ribadito, secondo cui il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti sono contenute in documenti distinti, purché risulti il collegamento inscindibile del secondo documento al primo, «sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo» (Cass. 13 febbraio 2007, n. 3088; Cass. 18 luglio 1997, n. 6629; Cass. 4 maggio 1995, n. 4856). Ciò detto, vertendosi in tema di forma scritta sotto pena di nullità, in caso di formazione dell'accordo mediante lo scambio di distinte scritture inscindibilmente collegate, il requisito della forma scritta ad substantiam in tanto è soddisfatto, in quanto entrambe le scritture, e le corrispondenti dichiarazioni negoziali, l'una quale proposta e l'altra quale accettazione, siano formalizzate. E, insorta sul punto controversia, vale la regola generale secondo cui, con riguardo ai contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità, la loro esistenza richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura (Cass 14 dicembre 2009, n. 26174).

7.1.3. - La stipulazione del contratto non può viceversa essere desunta, per via indiretta, in mancanza della scrittura, da una dichiarazione quale quella nella specie sottoscritta dalla omissis: «Prendiamo atto che una copia del precedente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi». La verifica del requisito della forma scritta ad substantiam si sposta qui sul piano della prova (è la stessa banca ricorrente, del resto, a riconoscerlo), ove trova applicazione la disposizione dettata dal codice civile che consente di supplire alla mancanza dell'atto scritto nel solo caso previsto dall'articolo 2725, comma 2, c.c., che richiama l'articolo 2724, n. 3, c.c.: in base al combinato disposto di tali norme, la prova per testimoni di un contratto per la cui stipulazione è richiesta la forma scritta ad substantiam, è dunque consentita solamente nell'ipotesi in cui il contraente abbia perso senza sua colpa il documento che gli forniva la prova del contratto. E la preclusione della prova per testimoni opera parimenti per la prova per presunzioni ai sensi dell'articolo 2729 c.c. nonché per il giuramento ai sensi dell'articolo 2739 c.c.. Interdetta è altresì la confessione (Cass. 2 gennaio 1997, n. 2; Cass. 7 giugno 1985, n. 3435) quale, in definitiva, sarebbe la presa d'atto, da parte della omissis, della consegna dell'omologo documento sottoscritto dalla banca. D'altronde, la consolidata giurisprudenza di questa Corte esclude l'equiparazione al la «perdita» di cui parla l'articolo 2724 c.c., della consegna del documento alla controparte contrattuale. Nell'ipotesi prevista dalla norma, difatti, il contraente che è in possesso del documento ne rimane privo per cause a lui non imputabili: il che è il contrario di quanto avviene nel caso della volontaria consegna dell'atto, tanto più in una vicenda come quella in discorso, in cui non è agevole comprendere cosa abbia mai potuto impedire alla banca, che ha predisposto la modulistica impiegata per l'operazione, di redigere li «contratto quadro» in doppio originale sottoscritto da entrambi i contraenti. È stato al riguardo più volte ripetuto che, in tema di contratti per cui è prevista la forma scritta ad substantiam, nel caso in cui un contraente non sia in poco del documento contrattuale per averlo consegnato all'altro contraente, il quale si rifiuti poi di restituirlo, il primo non può provare il contratto avvalendosi della prova testimoniale, poiché non si verte in un'ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell'articolo 2724, n. 3, c.c., bensì di impossibilità di procurarsi la prova del contratto ai sensi del precedente n. 2 di tale articolo (Cass. 26 marzo 1994, n. 2951; Cass. 19 aprile 1996, n. 3722; Cass 23 dicembre 2011, n. 28639 la quale ha precisato che l'esclusione della prova testimoniale opera anche al limitato fine del la preliminare dimostrazione dell'esistenza del documento, necessari a per ottenere un ordine di esibizione da parte del giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; per completezza occorre dire che c'è un precedente di segno diverso, Cass. 29 dicembre 1964, n. 2974, ma si tratta di un'affermazione assai remota, isolata e per di più concernente una fatti specie in parte diversa).

7.1.4. - Resta allora da chiedersi se la validità del «contratto quadro» possa essere ricollegata, come vorrebbe la banca ricorrente, alla produzione in giudizio da parte sua del medesimo documento ovvero a comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca e documentati per iscritto. La ricorrente ha più volte richiamato, in proposito, nel ricorso per cassazione, l'autorità di Cass 22 marzo 2012, n. 4564 (massimata ad altro riguardo) nella quale si trova

affermato, con riguardo ad una vicenda simile, pure involgente la stipulazione di un contratto bancario da redigersi per iscritto:

i) che la dicitura contenuta nel documento mancante della sottoscrizione proveniente dalla banca, secondo cui «un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato», rendeva ragionevole affermare che l'esemplare consegnato recasse per l'appunto la sottoscrizione della banca;

ii) che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, muovendo dalla premessa che nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha più volte ribadito il principio secondo cui tanto la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, quanto qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte, dalla quale emerge l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante;

iii) che, nella specie considerata, anche in mancanza di una copia del contratto firmata dalla banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risultava comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto, da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastando a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso.

Ritiene però la Corte che al precedente non possa darsi continuità".

La lunga trascrizione della motivazione rende evidente come la fattispecie concreta di fatto che ha portato la Cassazione a quelle decisioni sia difforme da quella in esame nel presente giudizio a cui quei principi non possono essere applicati.

Le domande vanno quindi rigettate

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SS UU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvenivano specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi.

#### P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree poiché infondate;
- 2) Condanna la società correntista e i fideiussori in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rifondere alla banca in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 13.430,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;
- 3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Padova, il 29 maggio 2016.

Il Giudice  
Dott. Giorgio Bertola

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS